

Rep. N°

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

PER LA REALIZZAZIONE E CESSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE COME DA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA SCHEDA 9 “AREA

TAMPIERI 2” DEL P.R.G.

(Convenzione redatta ai fini ed agli effetti dell'Art. 18 L.R. 47/78 e art. 31 L.R. 20/2000)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge tra:

“COMUNE DI FAENZA” con sede in Faenza (RA) alla Piazza del Popolo n. 31,

codice fiscale 00357850395, Partita I.V.A. 00357850395, nella persona di LUCIO

ANGELINI, in qualità di Dirigente del Settore Territorio, domiciliato per la carica

presso la sede di Faenza in via Zanelli n. 4, autorizzato a questo atto in nome e per

conto dell'Ente stesso come da incarico conferito con Decreto del Presidente

dell'Unione della Romagna Faentina n.9 del 21/12/2022 “Conferimento degli incarichi

dirigenziali per gli anni 2023-2024” (ai sensi dell'Art.107 del D.Lgs n.267/2000), che

opera in nome e per conto del Comune di Faenza in forza dell'art. 28 del

Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina e in forza

della convenzione di trasferimento delle funzioni fondamentali in materia di

urbanistica ed edilizia all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra i Comuni di

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e

Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 340 del 28/12/2015.

- LOSAPPIO RICCARDO, il quale interviene in qualità di Amministratore Delegato

della ditta TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A. (proprietaria), con sede in

Faenza (RA), Via Granarolo n. 177/3, C.F. e P. IVA 00068670397, in qualità di

“Soggetto Attuatore”;

PREMESSO

A) Che con riferimento alla planimetria allegata al seguente atto con lettera "A", la ditta Tampieri Financial Group S.p.A. è proprietaria di un terreno posto in comune di Faenza Via Granarolo, distinto al N.C.T. al Foglio n°65 mappali n°109, 361, 362, 363 di superficie pari a 61.650 mq;

B) Che l'area risulta ricompresa nel RUE vigente in ambiti sottoposti a POC (art.32.5), già "TAMPIERI 2" – Scheda n. 9 del PRG.

C) Che la cessione degli standard derivanti dalla Scheda PRG n. 9 "TAMPIERI 2" prevede la realizzazione e cessione di aree di verde pubblico e parcheggi pubblici, inoltre il progetto prevede l'allargamento della sede stradale di Via San Cristoforo di Mezzeno per un tratto di strada di lunghezza di circa 170 mt e area pari a circa 310 mq l'adeguamento dell'innesto della suddetta strada comunale sulla S.P. n.8 "Naviglio", come meglio definito dalle tavole di progetto 0581-E01-00 Inquadramento urbanistico, 0581-E05-00 Schema di urbanizzazione e 0581-E08-00 Parcheggio.

D) Che all'interno dell'adiacente stabilimento Tampieri è presente un depuratore gestito dalla Società FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. abilitata al trattamento dei reflui industriali e civili di terzi; che la rete di raccolta delle acque reflue dell'area oggetto del presente P.U.A. può essere connessa al suddetto depuratore.

E) Che in data 28/12/2021 al n°105949 e successive integrazioni di protocollo edilizio la ditta TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A., ha presentato Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per l'attuazione della Scheda n.9 "TAMPIERI 2" del PRG, in via San Cristoforo di Mezzeno a Faenza, allo scopo di utilizzare il terreno di proprietà per insediamenti di tipo prevalentemente produttive di tipo manifatturiero;

F) Che il comparto in oggetto “Area TAMPIERI 2” scheda 9 del PRG è stato interessato da “Interventi di mitigazione e riequilibrio ambientale consistenti nel miglioramento idraulico di parte del tracciato dello Scolo Consorziiale ‘Fiume Vetro’ con risezionamento e modifica del tracciato opere soggette a VIA approvato con Delibera N.1416 del 03/09/2018 in attuazione alla scheda U48 del RUE, come meglio determinato dal P.d.C. convenzionato n.73/2018 Class. 06-03/Fasc. 1502/2016.

G) Che il progetto è comprensivo, oltre che della presente convenzione, anche degli elaborati di seguito elencati; si precisa che i contenuti della presente convenzione riguardano espressamente le opere di urbanizzazione:

- Tav.0581-E01-00 Inquadramento urbanistico – Prot..120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E02-00 Stato di fatto – Prot..120282 del 27/11/2023
- Elaborato .0581-A03-00 Riferimenti Normativi – Prot..120282 del 27/11/2023
- Elaborato .0581-A04-00 relazione - Prot..120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E05-00 Schema di urbanizzazione – Prot. del .././....
- Elaborato 0581-E06-00 NTA Scheda 9 – Prot. del .././....
- Tav.0581-E07-00 Sistemi infrastrutturali – Prot..120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E08-00 Parcheggio – Prot.130369 del 19/12/2023
- Tav.0581-E09-00 Rete fognaria – Prot.120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E10-00 Illuminazione pubblica - Prot.120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E11-00 Allacciamento acqua potabile – Prot.120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E12-00 Rete telefonica – Prot.120282 del 27/11/2023
- Tav.0581-E13-00 Rete elettrica – Prot.130369 del 19/12/2023
- Tav.0581-E14-00 Reti tecnologiche – Prot.120282 del 27/11/2023

	- Tav. 0581-E15-00 Servitù e vincoli – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Tav.0581-E16-00 Laminazione ed opere di attenuazione del rischio idraulico – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Tav.0581-E17-00 Alberature e arbusti Progetto del verde – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Tav.0581-E18-00 Recinzioni – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Tav.0581-E19-00 NTA IPRIPI – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Tav.0581-E20-00 L13 – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Elaborato 0581-A21-00 relazione L13 – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Elaborato 0581-E22-00 Documentazione fotografica – Prot.120282 del 27/11/2023	
	- Elaborato 0581-A23-01 relazione SNAM – Prot. 34557 del 28/03/2024	
	- Tav.0581-E25-00 SNAM – Prot. 34557 del 28/03/2024	
	- verbale_picchettamento_SNAM- Prot.130369 del 19/12/2023	
	- Tav.0581-E24-00 Planivolumetrico – Prot. del .././....	
	- Elaborato 0581-A26-00 computo metrico – Prot. 130369 del 19/12/2023	
	- Tampieri - IP via S.Cristoforo di Mezzeno (Ott-22) 22-159RL01IP00 – Prot. 95626 del 08/11/2022	
	- Relazione Tecnica Progetto Preliminare Ampliamento Attraversamento – Prot. 95626 del 08/11/2022	
	- Tav.0581-Elaborato grafico:pre_sismica – Prot. 130369 del 19/12/2023	
	- Rel_Prelim_Geol_Scheda_9 – Prot.105949 del 28/12/2021	
	- Integr_Tamp_Scheda9 – Prot.94045 del 20/09/2023	
	- VAS_Tampieri Financial Group Spa_Rev01– Prot.95626 del 08/11/2022	
	- VAS_Sintesi non tecnica Rev. 01_Tampieri Financial Group Spa – Prot.	

94045 del 20/09/2023

- Tampieri TFG_0098-22_PIA scheda 9 Rev 1 con allegati – Prot. 95626 del

08/11/2022

- Dich_PUA scheda 9_alluvione 2024- Prot..34557 del 28/03/2024

H) Che il progetto delle opere di urbanizzazione descritto al punto E precedente è stato sottoposto all'esame dei seguenti Enti e uffici, che hanno rilasciato i seguenti pareri:

- AUSL della Romagna parere Prot. URF N.44510 del 26/05/2022
- TISU parere Prot. N.31853_2023 del 04/04/2023
- ARPAE parere Prot. URF N.29228_2023 del 28/03/2023
- Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano URF parere Prot. N.29726_2023 del 29/03/2023
- SNAM RETE GAS SPA parere Prot. URF N.24916 del 16/03/2023 e 25297 del 07/03/2024 e _____
- Servizio SUE Gestione edilizia URF Prot. N.31342??? 056/2023 del 03/04/2023
- Gruppo HERA SpA parere Prot. URF N.38868 del 10/05/2022
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale parere favorevole Prot. URF n 54351 del 22/06/2022??? e . N.26397 del 21/03/2023
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile parere Prot. URF N.11314 del 06/02/2023
- Società Autostrade per l'Italia parere Prot. URF N.108632 del 15/12/2022
- Romagna Acque Società delle Fonti parere Prot. URF N.20538 del 03/03/2023
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini parere Prot. URF N.43276 del 23/05/2022
- Settore Polizia Municipale parere Prot. URF N.18532 del 27/02/2023

K) Che l'importo dei lavori di urbanizzazione primaria descritti ai punti precedenti e riconosciuti a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, è inferiore alla soglia comunitaria e, come tale, soggetto dall'applicazione dell'art.16 comma 2 bis del DPR 380/2001 quindi non soggetto al D.Lgs n.36/2023 Art. 50

L) che è stata approvata dalla Regione Emilia-Romagna la nuova legge Urbanistica di Governo del Territorio con Legge Regionale n.24 del 21.12.2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e smi, e che detta legge ed i suoi atti applicativi contengono direttive affinché le convenzioni urbanistiche contengano "tempi certi ed il più possibile ravvicinati" per l'attuazione delle previsioni, in rapporto alla rilevanza e complessità degli interventi da regolamentare;

CONSIDERATO

Lbis) Che l'area interessata dalle opere di urbanizzazione necessaria per dare piena attuazione al comparto, è stata progettata in base alle prescrizioni generali del P.R.G. 96 e successive varianti e dalla Scheda PRG n.9 - "Area Tampieri 2", oltre che alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, secondo le risultanze riportate graficamente nella planimetria "Allegato B" parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Superficie territoriale di intervento	Tot. Mq. 61.650
---	-----------------

Così suddivisa:

AREE PRIVATE

- Superficie aree verdi private	mq. 18.522
---------------------------------	------------

- Lotto 1 Sf	mq. 29.307
--------------	------------

Per cui le aree private ammontano a	mq. 47.829
-------------------------------------	------------

AREE PUBBLICHE COMUNALI

- Superficie a verde pubblico	mq. 5.848
-------------------------------	-----------

	- Superficie a parcheggio pubblico	mq. 4.228	
	- Superficie a viabilità pubblica	mq. 310	
	Per cui le aree pubbliche ammontano a	mq. 10.386	
	<u>SCOLO CONSORTILE FIUME VETRO</u>	mq. 3.435	
	Che l'esecuzione delle opere avviene a totale carico del Soggetto attuatore con		
	un impegno economico stimato sulla base dei computi metrici contenuti nel		
	progetto che, per le opere di realizzazione delle nuove aree verdi, risulta pari a €		
	122.234,07 compresa IVA al 10%, mentre per la realizzazione del parcheggio,		
	unitamente all'allargamento della sede stradale di Via San Cristoforo di Mezzeno		
	l'adeguamento della viabilità ciclopedonale e dell'innesto della suddetta strada		
	comunale con la strada provinciale S.P. n.8 "Naviglio", risulta pari a € 613.130,05		
	compresa IVA al 10%.		
	M) Che le superfici delle aree di standard potranno subire modificazioni non		
	sostanziali senza che venga alterato però il rapporto complessivo fra le aree		
	pubbliche e l'area privata. Tali variazioni, come pure altre finalizzate ad una		
	migliore organizzazione dell'area, ad un più razionale utilizzo dei lotti privati e/o		
	adeguamenti degli impianti, saranno da attuarsi previo parere vincolante degli		
	Enti competenti con Permesso di Costruire e/o altro provvedimento vigente al		
	momento della trasformazione, senza quindi modificare la presente		
	Convenzione. Allo stesso modo, senza modificare la presente convenzione,		
	potranno essere attuate le variazioni al progetto non incidenti sugli aspetti		
	disciplinati dalla presente convenzione.		
	N) Che le aree per parcheggio e verde pubblico sono conformi alle previsioni di		
	pianificazione della scheda n.9 di PRG "Area Tampieri 2" e che in particolare si		
	prevede quanto segue:		
	8		

	- Verde pubblico 5848 mq	
	- Parcheggio pubblico: 4.228 mq	
	- Scolo Consortile Fiume Vetro 3.435 mq	
	- Allargamento della sede stradale di Via San Cristoforo di Mezzeno pari a circa mq. 310,00	
	- Oltre ad adeguamento della viabilità ciclopedonale e dell'incrocio con la strada provinciale S.P. n.8 "Naviglio pari a circa 625 mq. (aree già cedute al Comune di Faenza)	
	Le aree pubbliche sopra elencate adibite a verde pubblico, parcheggio pubblico e viabilità saranno cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per il Comune di Faenza, successivamente all'avvenuta realizzazione e al relativo collaudo secondo la seguente classificazione a Demanio/Patrimonio indisponibile in base a quanto stabilito dal Servizio Patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina.	
	La scheda in oggetto contempla anche il sedime del ricollocato scolo Consortile Fiume Vetro, meglio identificato al N.C.T. al Foglio n°65 mappale n°.363 di superficie pari a 3.435 mq. La suddetta area verrà ceduta al Demanio Acque nell'ambito della procedura di fine lavori del procedimento VIA approvato con Delibera Regione Emilia Romagna N.1416 del 03/09/2018.	
	O) Che il Comune di Faenza richiede che la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al presente atto venga garantito da idonee fideiussioni bancaria o assicurativa (agenzia assicurativa riconosciuta a livello nazionale) a prima e semplice richiesta e con la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come meglio specificate e quantificate all'art.8.	

	P) Che all'interno dell'area in oggetto è ricompresa l'opera di ricollocazione dello	
	Scolo Consorziale Fiume Vetro, già oggetto di V.I.A. come meglio descritto al	
	precedente punto E.	
	Q) Che l'impianto di depurazione della Faenza Depurazioni s.r.l., è idoneo per	
	caratteristiche e potenzialità al trattamento dei reflui assimilabili a domestici e	
	derivanti da processi produttivi. La connessione con la scheda 9 " area Tampieri	
	2" è previsto che avvenga mediante una condotta interrata in pressione che	
	sottopassa la strada Comunale Via San Cristoforo di Mezzeno, come meglio	
	rappresentato nella Tav. 0581-E14-01 Servitù e vincoli.	
	Tale impianto di depurazione rimarrà a servizio del comparto relativo alla Scheda	
	n.9 – "Area Tampieri 2", salvo diverse future soluzioni da approvarsi da parte	
	degli Enti competenti.	
	<u>TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO</u>	
	tra i suddetti componenti, nelle loro spiegate vesti si conviene e si stipula quanto	
	segue: Vista la deliberazione del Giunta del Comune di Faenza n.....del.....	
	di approvazione dello schema della presente convenzione, sottoscritta per preventiva	
	accettazione dalla ditta proprietaria e Soggetto attuatore.	
	Articolo. 1 – PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come gli	
	allegati in esse richiamati.	
	Articolo 2 – OPERE OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	2.1 - Le opere di urbanizzazione previste dalla scheda 9 "Area Tampieri 2" del	
	P.R.G., di proprietà della Tampieri Financial Group S.P.A. in via San Cristoforo di	
	Mezzeno a Faenza, sono oggetto del PUA. Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e/o	
	propri aventi causa ad assumere integralmente a proprio carico gli oneri relativi	
	10	

all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, riguardanti il terreno in oggetto e la

realizzazione dei servizi di seguito elencati, i quali dovranno essere eseguiti in base

ai dettati e dettagli costruttivi indicati negli elaborati di progetto e riguardanti:

a) aree verdi con destinazione pubblica;

b) parcheggio pubblico;

c) allargamento sede stradale di Via San Cristoforo di Mezzeno;

d) adeguamento della viabilità ciclopedonale e dell'incrocio con la strada provinciale

S.P. n.8 "Naviglio;

d) reti tecnologiche: fognaria, gas, allacciamento acqua potabile, telefonica, elettrica,

di pubblica illuminazione, laminazione e quant'altro necessario per rendere il

comparto funzionale al suo utilizzo.

2.2 - Tutte le opere elencate nel precedente punto 2.1 e nel successivo art.3

dovranno essere eseguite secondo le tavole di progetto e ogni altro elaborato tecnico

e condizione contenuti nel progetto ed eventuali varianti, nel rispetto delle indicazioni

e prescrizioni sopra riportate, nonché in base alle indicazioni degli Enti competenti e

da quanto disposto dal "Disciplinare delle Norme di Carattere Generale" approvato

con atto di C.C. Faenza n.789/89 del 30.01.1986, integrato con atto di Consiglio

Comunale n.3040/123 del 05.05.1997, che il Soggetto Attuatore dichiara di ben

conoscere ed approvare come fosse qui allegato. L'attuazione del presente progetto

urbanistico dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal PUA, che avrà

validità 10 anni a partire dalla data di trascrizione della presente Convenzione, a

mezzo della quale sono stabiliti i seguenti tempi e modalità:

- Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate nei termini di validità del

relativo PdC con possibilità di una unica proroga, fermo restando che la loro

cessione al Comune deve avvenire entro 5 anni dalla trascrizione della convenzione,

salvo ritardi non imputabili alla parte privata, salvo penale così come specificato all'art.10.

- Attuazione dell'intervento mediante presentazione dei titoli abilitativi necessari ed inizio dei lavori entro i termini di validità di 10 anni della convenzione a pena di decadenza.

Articolo 3 – CESSIONE DI AREE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

3.1 - Il Soggetto Attuatore, conformemente alle previsioni del progetto, si impegna e si obbliga, per sé e/o propri aventi causa, a cedere gratuitamente al Comune di Faenza e senza onere alcuno per lo stesso, successivamente all'avvenuta approvazione del collaudo le aree ed i manufatti di cui all'art.2.1 lettere a) b) e c). e parti di quelle elencate alla lettera d), laddove progettate su aree previste in cessione al Comune. Le aree pubbliche sopra elencate saranno cedute e rese di uso pubblico mediante specifico atto Notarile, gratuitamente al Comune di Faenza e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta realizzazione e al relativo collaudo. A seguito dell'impegno alla realizzazione e cessione gratuita delle aree pubbliche potrà essere scomputata da eventuali futuri interventi da effettuarsi nell'ambito della Scheda di PRG "Area Tampieri 2" la quota del contributo di costruzione corrispondente agli oneri di urbanizzazione, secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti. Sono a carico del Soggetto Attuatore tutti gli oneri derivanti dal frazionamento delle aree per opere di urbanizzazione da cedere al Comune.

Articolo 4 - MANUTENZIONE

Il Soggetto attuatore si impegna per sé e/o propri aventi causa:

Il Soggetto Attuatore ha provveduto ad eseguire le operazioni relative alla bonifica bellica delle aree stesse, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Genio Militare competente, tenuto conto delle peculiarità del sito, atte alla ricerca di eventuali ordigni bellici ed al successivo sminamento nel caso di rinvenimenti, come risulta dal 1° Verbale di Constatazione parziale della bonifica del 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. datato 19/08/2013. Prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere da cedere al Comune, dovrà essere presentato il certificato di avvenuta bonifica bellica sulle relative aree, rilasciato dalla Struttura competente.

ARTICOLO 6 – SONDAGGI ARCHEOLOGICI

Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire nell'area interessata dal PUA, prima dell'esecuzione delle opere relative al primo Permesso di Costruire, sondaggi archeologici della profondità di almeno -1,50 m dall'attuale piano di campagna; laddove le previsioni progettuali prevederanno scavi a profondità maggiori, i sondaggi dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori. L'esecuzione delle sopradescritte opere di archeologia preventiva sarà attuata da operatori archeologi specializzati, come da prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini Prot. URF N.43276 del 23/05/2022.

ARTICOLO 7 – SISTEMA DI DEPURAZIONE

Il Soggetto Attuatore avvalendosi di Faenza Depurazioni s.r.l. si impegna ad eseguire nell'area interessata dal PUA ogni infrastruttura tecnica funzionale al trasferimento dei reflui all'impianto di depurazione esistente nell'attiguo stabilimento del gruppo Tampieri in Via Granarolo. In proposito con contratto registrato a Faenza al n.1135 serie 3 in data 22 dicembre 2023, allegato alla presente convenzione, FAENZA DEPURAZIONI S.R.L. costituisce preliminare impegno al trattamento dei

reflui derivanti dall'area oggetto del presente P.U.A., realizzando ogni innovazione tecnica ed amministrativa (variante A.I.A.) in proposito necessaria.

Il Soggetto Attuatore, nonché proprietario dell'impianto di depurazione presso lo stabilimento esistente, si obbiga altresì a trasferire le pattuizioni contrattuali contenute nel contratto sopra citato, ed in particolare la depurazione dei reflui del comparto al medesimo impianto di depurazione, anche in caso di alienazione del comparto relativo alla Scheda n. 9 "Area Tampieri 2", salvo diverse modalità di ricezione dei reflui in base ai pareri espressi da validarsi dagli Enti Competenti.

Si precisa che in assenza di idoneo sistema di trattamento dei reflui l'utilizzo dell'area per funzioni comportanti scarichi da depurare è da intendersi inibita.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COLLAUDO

8.1 - Per le opere pubbliche, sono a carico del Soggetto Attuatore, oltre agli oneri della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, della direzione lavori e del collaudo in corso d'opera e finale, anche gli oneri delle pratiche catastali delle aree, di quelle notarili, dei rilievi, ed ogni altra spesa necessaria per consegnare all'Amministrazione comunale le opere di urbanizzazione finale a regola d'arte, nonché per la realizzazione a regola d'arte delle opere su aree già aventi funzione pubblica. L'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure di legge è esclusiva responsabilità dell'operatore.

8.2 - Il collaudo delle opere di urbanizzazione relative ai parcheggi e al verde, sarà effettuato anche in corso d'opera, da un libero professionista abilitato che sarà incaricato dall'Amministrazione e scelto collegialmente tra la stessa ed il Soggetto Attuatore, tra una terna di nominativi che il Soggetto Attuatore stesso potrà richiedere agli Ordini professionali o tra una lista di professionisti che potrà essere

fornita dall'Amministrazione. Le spese professionali ed ogni altro onere per il collaudo sono a carico del Soggetto Attuatore. All'esito del collaudo si procederà alla identificazione catastale delle aree da cedere. Fino alla data della cessione gratuita successiva all'avvenuto collaudo, la gestione, la manutenzione e la custodia di tutte le opere restano a carico del Soggetto attuatore e/o propri aventi causa. Le strade possono essere aperte al transito anche prima della cessione al Comune di Faenza, limitatamente alla necessità del Soggetto attuatore ma senza alcuna responsabilità ed oneri per l'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di installare un'adeguata segnaletica, concordata con il Comando della Polizia Municipale, al fine di limitare il transito ai soli residenti. L'impianto di illuminazione pubblica installato nella nuova lottizzazione, durante il periodo transitorio prima del collaudo e della relativa cessione al Comune di Faenza, potrà essere attivato con oneri e costi di alimentazioni a carico dei lottizzanti e senza alcuna responsabilità ed oneri per l'Amministrazione Comunale. I lottizzanti dovranno intestarsi i contatori per la fornitura di energia elettrica, se impianti autonomi, o fornire allacciamenti provvisori di cantiere se il nuovo impianto dovrà essere integrato ad impianti di illuminazione pubblica preesistenti. Durante i lavori il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere tutta l'area di cantiere in adeguata condizione di decoro e sicurezza. Qualora trascorrono più di sei mesi dalla data di collaudo senza aver perfezionato l'acquisizione delle aree pubbliche per cause imputabili alla proprietà privata, sarà necessaria una verifica dello stato manutentivo delle opere realizzate.

ARTICOLO 9 – MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

9.1 - Le opere pubbliche e private dovranno essere ultimate nei termini di validità dei titoli edilizi ed eventuali proroghe, entro comunque il termine di validità della presente

	convenzione, fermo restando quanto precisato all'art. 2 circa le tempistiche.	
	9.2 - Qualora le opere di urbanizzazione non siano completate entro i termini stabiliti	
	dalla presente convenzione, l'Amministrazione potrà utilizzare le garanzie di cui al	
	successivo art.10.	
	9.3 - Il Soggetto Attuatore si impegna ad attuare le prescrizioni specifiche del Piano	
	Urbanistico Attuativo, nonché di quelle che verranno formulate in occasione del	
	rilascio del P.d.C. per opere di urbanizzazione.	
	Articolo 10 – GARANZIE	
	10.1 - A garanzia di tutti gli obblighi assunti e descritti con la presente convenzione il	
	Soggetto Attuatore e/o i propri aventi causa consegnerà preventivamente alla stipula	
	della presente convenzione, nei tempi necessari per le verifiche d'ufficio, idonee	
	polizze fidejussorie bancarie e/o rilasciate da primaria Compagnia di Assicurazione,	
	a prima e semplice richiesta e con la previsione della rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale.	
	Le polizze fidejussorie, tenendo conto dei valori riportati sui computi metrici estimativi	
	contenuti nella citata documentazione progettuale e ritenuti congrui dal Settore lavori	
	pubblici con nota Prot.... del, oltre a IVA al 10%, prevedono un importo	
	complessivo di €.735.364,10 (Euro	
	settecentotrentacinquemilatrecentosessantaquattro/10), suddiviso secondo la	
	seguinte articolazione:	
	- fidejussione "1": €. 613.130,05 (Euro seicentotredicimilacentotrenta/05)	
	corrispondente al valore del parcheggio, all'allargamento della sede stradale di Via	
	San Cristoforo di Mezzeno e adeguamento della viabilità ciclo-pedonale e	
	dell'innesto stradale con la S.P. n.8 "Naviglio";	
	- fidejussione "2": €. 122.234,07 (Euro centoventiduemiladuecentotrentaquattro/07)	
	17	

corrispondente al valore delle aree verdi.

Tali fideiussioni potranno essere ridotte una sola volta per il 50% (cinquanta per cento) dell'importo, dietro richiesta del Soggetto Attuatore, a seguito della realizzazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) delle opere previste in progetto, previa attestazione sullo stato di corretta esecuzione dei lavori da parte del collaudatore nominato, da verificare da parte dei competenti uffici dell' URF su richiesta del Soggetto attuatore.

Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica ed edilizia, per ogni altra singola inosservanza a quanto riportato nella presente convenzione, la società Soggetto attuatore presenta fidejussione bancaria o assicurativa "3" a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di importo pari a €. 73.536,41 (Euro settantatremilacinquecentotrentasei/41) che corrisponde al 10% dell'importo complessivo di cui al presente articolo. Tale fidejussione viene emessa a garanzia del mancato rispetto degli impegni assunti nel presente atto, secondo le seguenti percentuali:

- 5% (€. 36.768,71) per mancata cessione delle aree pubbliche;

- 5% (€. 36.768,71) per mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente atto. Detta garanzia fideiussoria è stata rilasciata da imprese bancarie/assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria

	assicurativa. La garanzia fideiussoria prevedere espressamente la rinuncia al	
	beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività	
	della garanzia medesima entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente	
	garantito. Le garanzie (fideiussioni "1", "2", "3") devono permanere fino alla data di	
	stipula degli atti di cessione gratuita all'Amministrazione comunale e verranno	
	svincolate solo a seguito di apposita lettera di svincolo da parte dell'Ente garantito.	
	Le clausole minime elencate nella richiesta devono essere espresse anche nella	
	convenzione urbanistica. Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra	
	sottoscrittore ed Ente Garantito è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del	
	luogo dove lo stesso ha sede.	
	Ogni modifica all'importo delle fidejussioni che dovesse intervenire in relazione a	
	varianti progettuali definite con apposito titolo edilizio, potrà essere accettata	
	dall'Amministrazione senza modificare il presente atto.	
	10.2 - Il Soggetto Attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni qualsiasi	
	azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza	
	degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta	
	dipendenza della convenzione stessa.	
	ARTICOLO 11 –TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI	
	Negli atti di trasferimento di proprietà delle aree comprese nel comparto dovrà	
	essere espressamente richiamata a farne parte integrante la presente convenzione.	
	ARTICOLO 12 – ISTITUZIONE DI SERVITU'	
	Il soggetto Attuatore nell'ambito della cessione gratuita delle aree pubbliche si	
	impegna all'istituzione di una servitù di passaggio per una fascia della larghezza di 5	
	m a margine del nuovo tracciato del canale scolo Fiume Vetro in posizione destra	
	19	

alveo per garantire al soggetto gestore delle acque pubbliche (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) le dovute manutenzioni, salve diverse determinazioni del soggetto gestore stesso. L'area interessata dalla realizzazione degli standard pubblici presenta servitù costituite per impianti e servizi territoriali meglio descritti nella specifica tavola di progetto "Tav.0581-E15-00 Servitù e vincoli". Inoltre, il Soggetto attuatore si impegna e si obbliga per sé e/o propri aventi causa, a riconoscere tutte le eventuali servitù, impegni ed obblighi che risultino riportati sulle tavole di progetto e nelle note trasmesse dagli enti erogatori dei servizi. Questo adempimento sarà assolto, senza alcun onere per l'Amministrazione, attraverso la presentazione, prima del collaudo, dei relativi atti trascritti sia a carico delle aree private (viabilità e parcheggi di uso pubblico) che delle aree pubbliche.

ARTICOLO 13 – SCOMPUTO ONERI

In conformità al punto 6.1.6 della DAL 186/2018, come recepito dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con delibera di Deliberazione n. 65 del 30.10.2019, in convenzione è previsto l'obbligo della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Tale documentazione, su indicazione dell'Area Lavori Pubblici, deve includere Libretto delle misure, SAL, Registro di contabilità. Qualora l'accertamento dell'effettiva spesa sostenuta dal soggetto attuatore, determinata dalla rendicontazione sopra indicata, determini un importo diverso da quello sopra stabilito si procederà a conguaglio mediante versamento del soggetto attuatore al Comune, in caso di importo inferiore, nessun rimborso sarà dovuto al soggetto attuatore, in caso di importo superiore. Per agevolare il rilascio dei singoli titoli edilizi, nel caso in cui in fase attuativa si identifichino più lotti nelle possibilità e condizioni contenute nel PUA, dovrà indicarsi in tale sede e per ciascun lotto, un importo

massimo di scomputo da individuarsi con un criterio a scelta del soggetto attuatore e che complessivamente non potrà superare l'importo delle opere pubbliche a scomputo di cui all'art.2.1 considerate dal computo metrico estimativo di cui alla lettera Lbis) del "considerato". Si specifica inoltra che gli utilizzatori dei lotti edificabili, intestatari dei titoli abilitativi edilizi, nel caso in cui l'importo degli oneri dovuti per il rilascio degli stessi, in relazione alle voci U1 e U2, risultasse superiore all'importo indicato a scomputo di cui alla lettera Lbis) del "considerato", saranno tenuti a versare la differenza risultante al rilascio dei titoli abilitativi sulla base delle tabelle parametriche vigenti. Nessun rimborso sarà dovuto agli intestatari dei suddetti titoli abilitativi qualora gli oneri calcolati al loro rilascio risultasse inferiore al valore soprarichiamato.

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

Le parti convengono che, per ogni controversia nascente dall'applicazione del presente atto, il foro competente è quello di Ravenna.

ARTICOLO 15 – SPESE – TASSE – TRASCRIZIONI

15.1 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa.

15.2 - Il Soggetto Attuatore, come sopra costituito e rappresentato, rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, in relazione alle aree che cede, e che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

15.3 - Negli atti di trasferimento di proprietà delle aree, dovrà essere espressamente richiamata, a formarne parte integrante, la presente convenzione e pertanto le sue prescrizioni dovranno espressamente essere trascritte presso i Registri Immobiliari.

15.4 - Il Soggetto Attuatore, come sopra costituito e rappresentato, autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Ravenna alla trascrizione della presente

ALLEGATO C – Contratto di trattamento Reflui stipulato da Tampieri Financial Group

S.p.A. e Faenza Depurazioni S.r.l.

Allegato A)



N=-23600

E=12100

1 Particella: 361

Comune: (RA) FAENZA
Foglio: 65
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Scala originale: 1:2000
8-Apr-2024 9:41:25
Protocollo pratica T43588/2024

Allegato b)

04/0	2024.03.28	elaborati definitivi PUA		mg	
rev.	data	oggetto revisione		disegnato	verificato
n° elaborato	foglio	ref.	commessa	scala	
05	F01	0581-e05-00 schema di urbanizzazione.dwg	0581	1:2000	

PROPRIETA' **TAMPIERI FINANCIAL GROUP S.P.A.**
 Via Granarolo n.177/3 - Faenza (RA)
 C.F. e P.IVA 00068670397

PROGETTO **PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA SCHEDA 9 "AREA TAMPIERI 2" DEL PRG**

UBICAZIONE **Via San Cristoforo di Mezzeno - FAENZA (RA)**

ELABORATO **SCHEMA DI URBANIZZAZIONE**

moroni studio tecnico associato
 geom. nerio moroni
 ing. crista sabbatani
 arch. massimiliano gieri
progetto & D.L.

via cantinelli 30 - 48018 Faenza (RA) 0546.668528 studio@moroniprogettoedl.it

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:2000



STANDARD SCHEDA 9 - AREA TAMPIERI 2 Art.12 - Zone urbane di trasformazione: Zone produttive miste di nuovo impianto

- Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0.50 St mq/mq
 St = 61.650,00 mq
 da cui:
 Sul = 0.50 x 61.650,00 mq = 30.825 mq
- Categorie funzionali e destinazioni d'uso ammesse:
 1. Funzioni produttive di tipo manifatturiero;
 2. Funzioni residenziali (esclusivamente al servizio dell'attività): max pari a 2% Ut da cui:
 Sul (residenza) = 0.02 x 0.50 x 61.650,00 mq = 616,50 mq
- H max = m 12,00 (ad esclusione dei volumi tecnici)
- Quota da destinare a servizi da attrezzare: min. 15% di St. di cui 5% a parcheggio pubblico, da cui:

DESTINAZIONE	DA STANDARD (mq)	IN PROGETTO (mq)
Verde pubblico		5.848,00
Parcheggio pubblico 5% St	3.082,50	4.228,00
Quota parte allargamento sede stradale Via S. Cristoforo di Mezzeno		310,00
Tot. generale	mq 9.247,50	mq 10.386,00
Scolo Vetro		mq 3.435,00

Aree verdi private pari al 20% di 47.829,00 mq sistemate come da art.24 delle NTA di P.R.G.	9565,80	18.522,00
---	---------	-----------

LOTTO 1	Sf mq 29.307,00	
----------------	-----------------	--

- Limite di massimo ingombro dell'edificio LOTTO 1 (come da NTA del P.R.G.):
 1. H max = m 12,00 (ad esclusione dei volumi tecnici)
 2. Distanza dai confini (Dc) = m 5,00 con esclusione degli eventuali corpi aggettanti chiusi/aperti sporgenti dal filo facciata per non più di m 1,50
- Servitù Consorzio di Bonifica (m 5,00)
- ➡ Accesso/uscita Lotto 1
- Aree extra-comparto funzionali al riserzionamento della Via S. Cristoforo di Mezzeno e all'adeguamento della viabilità ciclo-pedonale (pari a mq.625,00)

Allegato c)

CONVENZIONE TRATTAMENTO REFLUI

Il presente contratto, di seguito la "Convenzione", è stipulato

tra

Tampieri Financial Group S.p.A., con sede legale e amministrativa in Faenza (RA), Via Granarolo, 177/3, C.F., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna e Partita I.V.A. 00068670397, nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. Riccardo Losappio (di seguito "TFG")

e

Faenza Depurazioni S.r.l., con sede legale e amministrativa in Faenza (RA), Via Granarolo, 177/3, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 01033140391, Partita I.V.A. 01033140391 in persona del Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Sante Gorini, (di seguito "FAD")

entrambe, congiuntamente, anche indicate come "Parti" e disgiuntamente la "Parte",

PREMESSO CHE

- a). TFG ha presentato al Comune di Faenza un progetto di urbanizzazione relativo all'area denominata "Area Tampieri 2" sita in Faenza (RA) in via Cristoforo di Mezzeno distinta al N.C.T. di Faenza al Foglio 65 Mappali 109, 253.
- b). L' area Tampieri 2, anche a seguito delle opere di urbanizzazione previste dal PUA in corso di approvazione, non disponendo di uno specifico impianto di trattamento dei reflui e di una rete pubblica per lo scarico e lo smaltimento, il progetto pertanto prevede il conferimento a FAD del trattamento dei reflui derivanti dall' area oggetto di urbanizzazione .
- c). In data 30/10/2023 l'Unione della Romagna Faentina ha notificato via pec la Determinazione dirigenziale n. 2832/2023 in cui, ai fini dell'approvazione del PUA da parte della Giunta comunale di Faenza, viene chiesto a TFG di istituire una convenzione tra TFG e FAD avente ad oggetto le modalità di accettazione dei reflui da parte di FAD con riferimento all' Area Tampieri 2;
- d). FAD è una qualificata società operante nel settore della gestione, per conto proprio e/o di terzi, di acque di scarico, nonché nella prestazione di servizi di smaltimento di rifiuti liquidi in impianti a gestione diretta o di terzi;
- e). FAD, che è locataria di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e di acque reflue in virtù di un contratto di locazione sottoscritto con la controllante del Gruppo Tampieri ossia TFG sito presso lo Stabilimento, in Faenza (RA) Via Granarolo n. 102, dà la sua disponibilità nei confronti di TFG a provvedere al trattamento dei reflui di provenienza dagli Stabilimenti e agli stessi convogliate, mediante trasferimento a mezzo tubazioni e fognatura, per il successivo trattamento depurativo e scarico ai sensi della Legge 152/06, e successive modificazioni e/o integrazioni;

- f). Si precisa che FAD svolge da anni attività di depurazione dei reflui a favore di altre società facenti parte del Gruppo Tampieri site all'interno dello Stabilimento di via Granarolo n. 102 ossia Tampieri S.p.A. e Tampieri Energie S.r.l.;
- g). l'esercizio dell'attività di depurazione dei reflui da parte di FAD è stato debitamente autorizzato dall'ARPAE, autorizzazione A.I.A. N. DET-AMB-2016- 4527 del 16.11.2016;
- h). l'adiacenza dell'Area Tampieri 2 con il depuratore FAD consente il conferimento dei reflui mediante fognatura e/o tubazione interrata, così come previsto dal PUA.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1. Oggetto

TFG affida a FAD, che accetta, il trattamento depurativo dei propri reflui nel pieno ed integrale rispetto di quanto pattuito nella presente Convenzione.

Articolo 2. Modalità di esecuzione

2.1 I Reflui saranno convogliati all'Impianto di FAD a mezzo tubazioni o fognatura, secondo le modalità e le quantità che verranno definite in un ulteriore e successivo accordo scritto tra le parti in fase attuativa.

Si sottolinea che l'identificazione della tipologia dei reflui che verranno conferiti da TFG a FAD sarà possibile solo in fase attuativa. Ad oggi si presume siano acque domestiche , di dilavamento piazzali.

2.2 Ai fini del campionamento e dei controlli verrà installato un contatore volto alla misurazione della quantità giornaliera e per il prelievo dei campioni a cura di FAD.

2.3 Si precisa che la definizione di ogni altro elemento necessario ai fini della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, definizione prezzi per il servizio, termini di pagamento, omologa del refluo) avverrà in fase attuativa come già descritto all'art. 2.1.

2.4 FAD si impegna a gestire autonomamente l'impianto di depurazione, ivi incluse le operazioni di ricevimento e di stoccaggio dei Reflui nei limiti dei Parametri Qualitativi e Quantitativi di Conferimento che verranno definiti in fase attuativa, con la massima diligenza e cautela, e nel pieno rispetto delle autorizzazioni amministrative, delle leggi e dei regolamenti in vigore e conformemente a quanto previsto nella presente Convenzione, assumendosi ogni responsabilità in relazione al trattamento depurativo dei Reflui, manlevando e tenendo indenne TFG da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi e/o autorità competenti qualora i Reflui siano stati conferiti nei limiti quantitativi e qualitativi come specificato sopra.

2.5 Qualora, per le caratteristiche dei reflui, FAD non sia in grado di trattare il refluo si stabilisce quanto segue:

- i. In caso di refluo non trattabile da parte dell'impianto di FAD, FAD lo gestirà in autonomia nell'ambito della propria attività;



- ii. In caso di refluo non ricevibile, FAD assegnerà a terzi l'incarico di trattare il refluo senza farlo confluire nelle proprie tubazioni, chiudendole, che portano all'impianto. Non potranno essere trattati.

Articolo 3. Durata

La presente Convenzione avrà una durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 27/11/2023. La presente Convenzione alla scadenza si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovata per un periodo di 6 (sei) anni, salvo disdetta di una delle Parti a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi entro 6 (mesi) dalla scadenza originaria o rinnovata. Si stabilisce che la disdetta è subordinata al fatto che dovrà essere garantita la possibilità da parte di TFG di convogliare le acque ad un altro depuratore. In assenza di tale condizione la disdetta non potrà avere effetto.


Articolo 4. Servizi Addizionali

- 4.1 Le parti concordano fin da ora che le reti/tubazioni necessarie al conferimento dei reflui saranno realizzate nel terreno di TFG a sua cura e spesa, sulla base delle migliori definizioni esecutive e del P.U.A. ivi compreso il sottopasso della strada Comunale Via San Cristoforo di Mezzeno. Resta inteso che le attività di manutenzione gestione delle reti/tubazioni e dei sistemi di pompaggio sono a cura e spese di TFG.
- 4.2 Nell'ipotesi in cui TFG intendesse fruire di servizi ulteriori di trattamento dei Reflui rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione (di seguito i "Servizi Addizionali"), TFG sarà tenuta a richiederli a FAD inviando a quest'ultima una comunicazione scritta ove dovranno essere indicati in maniera dettagliata i Servizi Addizionali richiesti.
- 4.3 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.2, FAD sarà tenuta a comunicare tempestivamente a TFG se intenda o meno fornire a quest'ultima i Servizi Addizionali, restando inteso che TFG sarà obbligata a preferire FAD, rispetto a qualsivoglia terzo, quale fornitore dei Servizi Addizionali richiesti, solo qualora le tariffe applicate da FAD per la fornitura di detti servizi siano tariffe competitive con quelle del terzo.

Articolo 5. Risarcimento Danni

- 5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2, ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni a quest'ultima causati dall'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione.
- 5.2 Fatta eccezione per i danni indiretti coperti dalle polizze assicurative reciproche e nella misura in cui tali danni siano effettivamente risarciti dalle compagnie di assicurazioni con le quali dette polizze siano state sottoscritte, in nessun altro caso, alcuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, o per violazione di norme di legge, per gli eventuali danni di natura indiretta, incidentate o speciale o derivanti da lucro cessante, ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, la perdita di guadagno o di chance e qualsiasi altra perdita indiretta subita dall'altra Parte, in conseguenza del mancato adempimento di qualsivoglia degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Articolo 6. Disposizioni generali



6.1 La presente Convenzione contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti in relazione a quanto oggetto della medesima e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse.

6.2 Nessuna Parte potrà cedere qualsiasi suo diritto, interesse od obbligo nascente dalla presente Convenzione.

6.3 *Comunicazioni*

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione dovrà essere eseguita in forma scritta e recapitata a mano (anche tramite corrieri) ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, presso i seguenti indirizzi:

- Per FAD:

all'attenzione del Direttore Stabilimento
Via Granarolo 177/ 3, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 645411

Pec: depurazioni@pec.tampieri.com

- Per TFG

all'attenzione dell'Amministratore Delegato
Via Granarolo 177/ 3, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 645411

Pec: financial@tampieri.com

Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario.

Eventuali variazioni del domicilio contrattuale come sopra stabilito dovranno essere comunicate all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza di che si intenderanno prive di ogni effetto.

6.4 *Modifiche*

La presente Convenzione potrà essere integrata e/o modificata solo mediante accordi scritti tra le Parti.


L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dall'altra Parte, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nei loro esatti termini.

6.5 *Legge applicabile e Foro competente*

Il presente Contratto è regolato in tutti i suoi aspetti dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, validità e interpretazione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Tribunale di Ravenna.

6.6 *Negoziazione della Convenzione*


Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è frutto di negoziazioni intercorse fra le stesse e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.



La presente Convenzione sarà registrata in caso di uso dalla Parte richiedente.

Letto, sottoscritto e confermato in Faenza il 24/11/2023.

Tampieri Financial Group S.p.A.



Faenza Depurazioni S.r.l.

